

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SANTONI

Nella seduta del 06/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 07/05/2015 il ricorrente chiedeva all'intermediario la chiusura dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli, intrattenuti presso lo stesso, ed il trasferimento della giacenza e dei titoli stessi presso un terzo intermediario.

Successivamente chiedeva informazioni sui tempi di trasferimento dei titoli finché, nel mese di giugno, l'intermediario subentrante ne confermava l'avvenuto trasferimento; tuttavia, non essendo state né emesse né trasmesse le certificazioni fiscali, l'istante chiedeva notizie sul loro invio all'intermediario convenuto.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 24/08/2015, inviava, quindi, reclamo contestando il ritardo nel trasferimento dei titoli ed il mancato invio delle certificazioni fiscali; l'odierno intermediario, nella sua risposta, dichiarava di aver trasferito i titoli in data 11/06/2015, ad eccezione di due Fondi Comuni di Investimento lussemburghesi e di aver ricevuto le certificazioni fiscali in data 23/09/2015. Il ricorrente riferiva, inoltre, di avere la concreta disponibilità delle minusvalenze solamente a far data dal 06/10/2015 e che, a causa del ritardo, non era riuscito a liquidare delle azioni che durante l'estate si erano molto apprezzate.

Nel ricorso, l'istante affermava quindi che la resistente aveva violato i principi di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di informativa nei rapporti con i clienti, sottolineando che ci erano voluti 31 giorni per il trasferimento dei titoli azionari, circa 4 mesi per il trasferimento dei Fondi Comuni di Investimento e 4 mesi e 16 giorni per l'invio delle certificazioni fiscali. In relazione a ciò, riferendo che l'ABF si era già pronunciato in fattispecie simili considerando eccessivo l'impiego di 19 giorni per eseguire una disposizione di trasferimento titoli e di 15 giorni per il rilascio della certificazione fiscale, chiedeva al Collegio: di accertare l'inosservanza dei principi di diligenza, di correttezza, di trasparenza e informativa con i clienti da parte dell'intermediario; di accertare le gravi inadempienze dello stesso circa gli ordini ad esso impartiti e al tempo impiegato ad eseguirli; di dichiarare, conseguentemente, illegittimo il comportamento dell'intermediario; di condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale patito per un importo pari ad euro 16.500,00, somma pari alla differenza tra il prezzo di euro 47,50 di ciascuna delle 3.000 azioni al mese di agosto 2015 e il prezzo di euro 38,00 a cui ciascuna ammontava nel mese di maggio 2015; di condannarlo altresì al risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla violazione del diritto della persona, parametrato alle operazioni impedito nel realizzo dei titoli attraverso le compensazioni delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Con le controdeduzioni, l'intermediario riferiva che parte ricorrente con comunicazione, datata 07/05/2015 e pervenuta in data 11/05/2015, aveva chiesto il trasferimento dei rapporti presso un altro intermediario e, in esecuzione della stessa, la banca aveva predisposto quanto necessario per spostare le giacenze.

Spiegava, quindi che, all'interno del dossier titoli, vi erano in deposito 2 fondi lussemburghesi in relazione ai quali aveva avanzato richiesta di trasferimento alla banca depositaria; quest'ultima aveva, quindi, inviato "un report provvisorio", dal quale si evinceva che la pratica era in sospenso in quanto in attesa di un altro cambio collocatore e che tale situazione si sarebbe protratta anche nell'agosto 2015. Pertanto, mancando l'integrale trasferimento degli strumenti finanziari, non era stato possibile estinguere il rapporto e rilasciare la certificazione; tuttavia, pur non risultando estinti i rapporti, aveva rilasciato la certificazione delle minusvalenze in data 08/09/2015.

In relazione a quanto chiesto dal ricorrente, la resistente, innanzitutto, eccepiva l'incompetenza per materia dell'ABF vertendo la richiesta di risarcimento del danno su servizi e attività di investimento. Rilevava, inoltre, non poter essere individuato quale soggetto passivo della richiesta in quanto parte ricorrente avrebbe potuto liquidare i titoli, se realmente voluto, realizzando il prezzo di mercato.

L'intermediario evidenziava che, in ogni caso, avrebbero potuto vendere il titolo a novembre realizzando un prezzo ben superiore e che era arbitrario ed illogico assumere che l'intermediario subentrante non potesse disporre la vendita dei titoli in deposito, in quanto non ricevuta la certificazione fiscale visto che non sussiste alcun vincolo in capo all'intermediario depositario di attenderla;

Per quanto riguardava la richiesta risarcitoria, la resistente obiettava che non era stata fornita alcuna prova dell'asserito danno subito e che, eventualmente, il danno risarcibile avrebbe dovuto corrispondere all'imposta applicata sulla pretesa plusvalenza; in relazione al danno non patrimoniale, riteneva sussistere un'obiettiva inesistenza di un inadempimento da parte della banca e rilevava che parte ricorrente non aveva dimostrato nulla in relazione alla sussumibilità della lesione subita quale valore interesse inerente alla persona.

L'intermediario chiedeva al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato in fatto e in diritto.

Con le proprie repliche, il ricorrente ribadiva le proprie doglianze.

DIRITTO

La questione in esame verte sulla negligente condotta dell'intermediario che avrebbe chiuso e trasferito con eccessivo ritardo il conto corrente e il deposito titoli del ricorrente.

L'intermediario in via preliminare ha eccepito l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, ma tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto, come più volte precisato da questo Collegio in analoghe vicende, la controversia attiene a tematiche riguardanti contratti di deposito di titoli in amministrazione, che, com'è noto, sono annoverati tra i contratti bancari, e non a questioni di carattere fiscale che esulano dalla competenza dell'Arbitro. Infatti, ciò che rileva nella vicenda in esame sono le questioni riguardanti gli adempimenti a carico dell'intermediario nella sua qualità di depositario e di amministratore di titoli del cliente, nonché del conto corrente intestato a quest'ultimo.

Venendo al merito della questione, quindi, il Collegio rileva che la controversia possa essere risolta tenendo presente la diligenza dell'intermediario nell'eseguire gli ordini di chiusura e trasferimento impartiti dal ricorrente relativamente al proprio conto corrente e al proprio deposito titoli. In relazione a ciò, i Collegi ABF hanno più volte sottolineato che, in assenza di una disciplina contrattuale che deroghi espressamente alla disciplina di cui all'art. 1855 c.c., deve essere individuato in 15 giorni il tempo ritenuto ragionevole per procedere all'adempimento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. Nel caso di specie, dagli atti depositati risulta che la richiesta di estinzione titoli, datata 7/05/2015, è stata inviata a mezzo raccomandata e ricevuta dall'intermediario in data 11/05/2015; le azioni possedute dal ricorrente risultano, invece, in carico all'intermediario subentrante a partire dalla data del 15/06/2015, mentre i 2 fondi lussemburghesi sono stati trasferiti addirittura in data 1/09/2015; infine, le certificazioni fiscali risultano essere state inviate via PEC in data 23/09/2016. E', pertanto, fuori di dubbio che l'intermediario abbia superato il tempo ritenuto congruo dalla legge per adempiere a quanto prescritto dal cliente e tale ritardo costituisce un grave inadempimento dell'intermediario al citato art. 1815 c.c. e, in ogni caso, ai suoi doveri di correttezza e trasparenza. Il Collegio, di conseguenza, accerta l'illegittimità della condotta tenuta dalla resistente.

Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria, il Collegio ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che *"il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta"* mentre rileva l'effettivo danno patito dal titolare del diritto leso (Cass. n. 1781/2012). Secondo la regola generale dettata dall'art. 2697, co. 1, c.c. grava, quindi, sul ricorrente l'onere della prova circa l'esistenza e la consistenza del danno subito di cui lo stesso ha chiesto il risarcimento; nel caso in cui sia stata data prova dell'effettiva esistenza del danno, ma la sua quantificazione sia impossibile o eccessivamente difficile, al Collegio è data la possibilità di liquidarlo in via equitativa così come disposto dall'art. 1226 c.c.. Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato che, a causa del ritardo nel trasferimento, egli non ha potuto procedere alla vendita delle proprie azioni fino al mese di agosto 2015, mese in cui il valore del titolo era notevolmente diminuito rispetto al periodo in cui l'istante avrebbe venduto se l'intermediario avesse agito diligentemente e ha quantificato il danno in euro 16.500,00. Tuttavia, poiché, allo stato, non è possibile ipotizzare che la quantificazione del danno, così come elaborata dal ricorrente, risponda a quel collegamento di regolare causalità secondo il quale rilevano le conseguenze derivanti dall'inadempimento, secondo un criterio di normalità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il Collegio ritiene



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9252 del 20 ottobre 2016

di dover liquidare il danno in via equitativa, riconoscendo all'istante la somma di euro 1.000,00 per il danno lamentato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA